


# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18 APR. 2013

OGGETTO: sig.ra Cusatelli Elina - Liquidazione indennità di anzianità.

Il Segretario Generale f.f.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista deliberazione di Giunta n. 167 del 13 settembre 2012 di ratifica della determinazione presidenziale n. 3 del 28 agosto 2012 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale a far data dal 1° settembre 2012;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto che la dipendente sig.ra Elina Cusatelli, inquadrata nella categoria C - posizione economica C 5, è stata collocata a riposo per limiti di età con effetto dal 01 novembre 2012, giusta comunicazione prot. n. 41643 del 10/08/2012;
- Rilevato che la sig.ra Elina Cusatelli ha prestato ininterrottamente servizio nel ruolo organico della C.C.I.A.A. di Bari dal 10 marzo 1986, giusta deliberazione 518/P del 16/12/1985;
- Rilevato che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica - per il periodo di servizio prestato dal 01/04/1976 - l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita *"All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13ª mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere"*;
- Letta la circolare INPDAP n.17 del 08/10/2010 ove è specificato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità, qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;
- Visto il C.C.N.L. 31/07/2009 del personale non dirigente del comparto "Regioni-Autonomie locali" biennio economico 2008/2009 (G.U. n.199 del 28/08/2009);
- Accertato che, per espresso richiamo contenuto nel regolamento del 12 luglio 1982, la verifica della formazione della "retribuzione - parametro" di base pensionabile e quiescibile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità deve essere fatta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la rapportabilità della medesima retribuzione all'anzianità;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I


- Rilevato pertanto che il trattamento di fine servizio della ex-dipendente sig.ra Elina Cusatelli determinato assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all'art.2 del C.C.N.L. 31.07.2009 pari ad € 1.621,18, alla quale va aggiunta la retribuzione individuale di anzianità per € 73,42 e la tredicesima mensilità, moltiplicata per gli anni di servizio prestati, arrotondati per eccesso a 27, ammonta ad € 55.532,00;
- Considerato che, anche in relazione alle nuove modalità di calcolo determinate dal D.L. 185 del 29 ottobre 2012 che così recita: *"Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'art. 12 comma 10 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12 comma 10 .... (omissis)."*, si è provveduto ad accantonare gli importi necessari alla integrazione delle risorse economiche da destinare all' indennità di anzianità;
- Accertato quindi che nel Bilancio di Esercizio 2012, che alla data odierna è in fase di approvazione, risulta accantonata la quota di competenza annuale pari ad € 2.443,13 e che nel relativo fondo risulta pertanto la copertura integrale dell'indennità di anzianità maturata dall'interessata;
- Visto l'art. 3 - comma 5 della Legge 140/1997 avente ad oggetto i termini di pagamento del trattamento di fine servizio, come modificato dall'art. 12 - comma 7 e 8 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che disciplina i termini e gli importi per il pagamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 - comma 3 della Legge 196/2009;
- Visto l'art. 1 comma 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 che differisce ulteriormente i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto;
- Letta la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 16 del 09.11.2011 che elenca analiticamente le deroghe all'applicazione dei nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui alla Legge 148/2011;
- Letta, altresì, la circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 contenente, tra gli altri, ulteriori chiarimenti forniti dall'Ente previdenziale in tema di *"Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio (omissis) e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art. 1 comma 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148"*;
- Visto l'unito prospetto di calcolo (all. A);
- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, responsabile del Servizio  
Trattamento Economico,



determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di quantificare l'indennità di anzianità dell'ex dipendente sig.ra Elina Cusatelli per l'importo complessivo di € 55.532,00 al lordo dell'I.R.P.E.F., determinato ex art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurata al periodo di servizio prestato presso la Camera di Commercio I.A.A.di Bari dal 10/03/1986 al 31/10/2012 e sulla base della retribuzione utile alla data di cessazione dal servizio, come si evince dall'allegato prospetto A) parte integrante del presente provvedimento;

2) di corrispondere l'importo complessivo di € 55.532,00 al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., secondo il termine di pagamento disposto dall'art. 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in unica soluzione, utilizzando per i suddetti importi il conto patrimoniale n. 230000 trattamento di fine rapporto";

Il Segretario Generale f.f.  
(dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

